



ANTIRICICLAGGIO: REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI

Il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, modificato dai D.lgs n. 90 del 25 maggio 2017 e n. 125 del 4 ottobre 2019, rispettivamente di recepimento della IV^a e V^a Direttiva europea "ANTIRICICLAGGIO", ha disposto anche in Italia l'istituzione del Registro dei Titolari Effettivi. Il 25 maggio 2022, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (121 del 25 maggio 2022), il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 che stabilisce le disposizioni in tema di comunicazione, accesso, e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese, trust e istituti giuridici affini.

DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Il decreto interministeriale n. 55 del 11/03/2022 ha finalmente istituito il registro dei titolari effettivi, un registro che permette di avere un archivio nazionale sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e società cooperative), delle persone giuridiche private, (fondazioni e associazioni riconosciute), e Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini. Pertanto, sono escluse le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

Si tratta di una figura di trasparenza antiriciclaggio: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti.

COMPOSIZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il registro è composto da due sezioni:

1. La sezione autonoma, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti le imprese e le persone giuridiche private;
2. La sezione speciale, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

I dati e le informazioni dei titolari effettivi devono essere comunicati al registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente:

- o da parte degli amministratori, per quanto riguarda le imprese dotate di personalità giuridica;
- o da parte dei soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione, per quanto riguarda le persone giuridiche private;
- o dal fiduciario del trust o di istituti giuridici affini, per quanto riguarda il trust e gli istituti giuridici affini.

INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI

Esistono tre criteri per individuare il titolare effettivo, uno conseguente all'altro.

SOCIETA' - Il titolare effettivo, nel caso di società, è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

1. la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
2. la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.



Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se anche con questi criteri l'attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE - È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

1. fondatore, se in vita
2. beneficiario
3. titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI - È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

1. costituente
2. fiduciario
3. guardiano
4. beneficiario
5. soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

MODALITA' DI COMUNICAZIONI E SCADENZE

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, avvenuta il 9 giugno 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attesterà l'operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo e i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione.

Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all'obbligo entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione.

La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Per la compilazione e l'invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche DIRE, il sistema informatico messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Attualmente si è in attesa del decreto dirigenziale che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese e fisserà l'importo dei diritti di segreteria.

CONFERME E MODIFICHE

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:

- prima comunicazione;
- ultima conferma;
- modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall'atto che l'ha originata.

La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.



Dr. Vito Saracino

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

28 ottobre 2022

SANZIONI

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente provvederà a contestare la violazione dell'obbligo.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.

La sanzione, secondo l'articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

**AI FINI DELLA COMUNICAZIONE IN OGGETTO SI PREGA DI COMPILARE E DI RINVIARCI, IL
MODELLO DI SEGUITO RIPORTATO,, SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI AL PUNTO 1.
RELATIVO ALLE SOCIETÀ**



COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'	
Ragione sociale	
Sede legale	
Codice fiscale	
Partita Iva	
Indirizzo PEC	
ATTO DI COSTITUZIONE SOCIETA'	
Data atto di costituzione	
TITOLARE EFFETTIVO	
Cognome	
Nome	
Luogo e data di nascita	
Residenza	
Codice fiscale	
% Partecipazione	
REQUISITI E CARATTERISTICHE TITOLARE EFFETTIVO (selezionare una risposta)	
<input type="checkbox"/> partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale	
<input type="checkbox"/> partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale	
<input type="checkbox"/> controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria	
<input type="checkbox"/> controllo dei voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria	
<input type="checkbox"/> esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società	
<input type="checkbox"/> titolare poteri di rappresentanza amministrazione o direzione	
<input type="checkbox"/> concreta e dettagliata motivazione di controinteressato	